

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2769}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PERANTONI

Introduzione dell’articolo 24-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di svolgimento delle manifestazioni equestri tradizionali e di interesse storico o culturale

Presentata il 27 gennaio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si rende necessaria al fine di salvaguardare, in armonia con l’attuale normativa nazionale, le manifestazioni equestri tradizionali e di interesse storico o culturale, che hanno una forte valenza identitaria e costituiscono un patrimonio imprescindibile delle comunità locali. Negli ultimi anni, l’introduzione di norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, pur rispondendo a condivisibili esigenze di tutela dell’incolumità dei cittadini, ha determinato effetti restrittivi generalizzati che incidono in modo significativo sull’organizzazione e sullo svolgimento di tali eventi. Tali restrizioni, se applicate in maniera uniforme, rischiano oggi di compromettere la continuità e la sopravvivenza di manifestazioni che, per loro natura e modalità di svolgimento, presentano caratteristiche peculiari non assimilabili ad altre tipologie di eventi pubblici.

In tale contesto, la regione Sardegna risulta particolarmente interessata dalla problematica, essendo caratterizzata da un tessuto culturale di straordinaria ricchezza, composto da eventi storici, manifestazioni tradizionali e celebrazioni popolari profondamente radicate nella storia e nell’identità delle comunità locali. Tali manifestazioni rappresentano non solo un fondamentale strumento di espressione culturale e di coesione sociale, ma anche un rilevante fattore di valorizzazione territoriale e di attrattività turistica.

La presente proposta di legge intende pertanto contribuire alla definizione di un quadro normativo che riconosca la specificità delle manifestazioni tradizionali di interesse storico o culturale a forte matrice identitaria, promuovendo criteri e strumenti idonei a garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, senza snaturarne le caratteristiche originarie. L’obiettivo è

quello di contemperare in modo equilibrato le imprescindibili esigenze di sicurezza pubblica con la conservazione, la tutela e la salvaguardia di tali manifestazioni pubbliche, assicurando un approccio proporzionato e coerente con il valore culturale e identitario che esse rivestono per le comunità interessate.

In tale ambito, la presente proposta di legge ribadisce altresì la centralità della tutela del benessere animale, con particolare riferimento agli equidi impiegati nello svolgimento delle manifestazioni tradizionali. Essa prevede che l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi siano effettuate nel

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione e benessere degli animali, assicurando condizioni adeguate di impiego, cura, preparazione e assistenza veterinaria, nonché l'adozione di misure idonee a prevenire situazioni di *stress*, affaticamento o rischio per l'integrità fisica degli equidi.

In tal senso, la presente proposta di legge si configura quale strumento volto a preservare un patrimonio immateriale di straordinaria rilevanza, favorendone la trasmissione alle future generazioni nel rispetto dei principi di sicurezza, legalità e valorizzazione delle identità locali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di manifestazioni equestri tradizionali e di interesse storico o culturale)

1. Nel capo II del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

« Art. 24-bis. – *(Manifestazioni equestri tradizionali e di interesse storico o culturale)*

– 1. Per le manifestazioni equestri pubbliche o aperte al pubblico che si svolgono al di fuori di impianti o percorsi autorizzati di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per lo sport e i giovani 8 gennaio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2025, formalmente riconosciute dal Ministero o dalla regione competente come eventi di rilevanza tradizionale e di interesse storico o culturale, è consentito adottare modalità organizzative e di svolgimento coerenti con le specificità dell'evento, anche in deroga all'articolo 24 e a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto in materia di protezioni individuali, purché sia assicurato un adeguato livello di tutela della sicurezza dei fantini, dell'incolumità del pubblico e del benessere degli equidi.

2. L'equilibrio tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela delle caratteristiche tradizionali e di interesse storico o culturale della manifestazione di cui al comma 1 è valutato preventivamente, caso per caso, dall'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente, sentiti l'azienda sanitaria locale, il medico veterinario ippiatra incaricato e l'ente organizzatore, fermo restando l'obbligo dello stesso ente organizzatore di recepire, nel piano di mitigazione del rischio, le prescrizioni impartite dall'autorità medesima in relazione alla natura tradizionale e di interesse storico o culturale della manifestazione.

3. Restano in ogni caso fermi i principi generali di tutela del benessere degli equidi, di salvaguardia della loro integrità psicofisica e di prevenzione di condizioni suscettibili di determinare lesioni, dolore o sofferenze evitabili, da assicurare mediante l'adozione di misure idonee e proporzionate alla natura e alle modalità di svolgimento della manifestazione ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

